

Autorizzazione Integrata Ambientale (Rev. 1)

1. Ai sensi dell'articoli 29-ter, 29-quater e 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è **approvata** la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, di competenza del III Settore "Ambiente e Trasporti - CED – Polizia provinciale" della Provincia di Fermo, relativamente alla realizzazione e gestione dell'istallazione, come definita dall'articolo 5, comma 1, lettera 1-quater del medesimo decreto, rilasciata all'impresa FERMO A.S.I.T.E. S.r.l. (P.I. 01746510443) con Decreto del dirigente della P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientale della Regione Marche n. 97/VAA del 21/10/2011, denominata Centro Integrato per la Gestione dei Rifiuti Urbani (C.I.G.R.U.), situata in Contrada San Biagio nel Comune di Fermo (FM) per le attività di cui ai punti **5.4** e **5.3** dell'allegato **VIII** alla parte **II** del medesimo decreto, come da documentazione presentata, con le prescrizioni indicate nei punti successivi.
2. A norma dell'art. 29-quater, comma 11, Titolo III-Bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in base all'allegato IX alla Parte seconda del medesimo decreto vengono rilasciati o modificati i provvedimenti relativi ai seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Titolo I Parte quinta del D.lgs. n. 152/2006);
 - b) autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte terza del D.lgs. n. 152/2006);
 - c) autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 208 e 213 del D.lgs. n. 185/2006) per la realizzazione dell'impianto e per l'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti non pericolosi.
3. Gli interventi progettuali oggetto di modifica sostanziale dell'AIA vigente autorizzata con il presente provvedimento sono suddivisi per sezioni (A – B – C – D) e riepilogati di seguito:

SEZIONE A:

- 1. Ampliamento tramite sormonto di una porzione dell'impianto esistente per lo stoccaggio di nuovi rifiuti ed il rimodellamento della conformazione finale dell'area di discarica;*
- 2. Adeguamento della rete di raccolta delle acque correnti superficiali;*
- 3. Adeguamento del sistema di raccolta del biogas esistente attraverso il prolungamento dei pozzi verticali di captazione esistenti contemporaneamente alla coltivazione della discarica;*
- 4. Realizzazione del sistema di collegamento delle teste dei pozzi di captazione alle sottostazioni di aspirazione e collegamento di queste alla centrale di aspirazione (in fase di coltivazione);*
- 5. Adeguamento attraverso la sopraelevazione dei pozzi di percolato esistenti contemporaneamente alla coltivazione della discarica;*
- 6. Realizzazione di copertura definitiva (capping) così come previsto nel progetto di adeguamento al D.Lgs. 36/2003;*
- 8. Movimentazione e ricollocazione dei terreni di copertura e dei rifiuti recenti attualmente abbancati temporaneamente oltre i profili netti di progetto all'interno dei volumi previsti dal progetto medesimo.*
- 9. Costruzione di un'opera di contenimento al piede dell'area di intervento composta da un continuo sistema di gabbioni in pietrame sufficiente ancorato attraverso dei pali trivellati intestati all'interno del corpo di discarica esistente, avente la funzione di argine al fine di assicurare un piede di appoggio ben saldo al sormonto di progetto, soprattutto considerando che subito a valle dello stesso, il profilo topografico del corpo di discarica declina in maniera più marcata con delle pendenze apprezzabili che raggiungono localmente livellette superiori al 20 % di inclinazione.*

SEZIONE B:

- 1. Adeguamento ed il miglioramento del sistema di stoccaggio e sollevamento del percolato con revamping vasca di sollevamento in c.a esistente attraverso l'inserimento nuova elettropompa, il ripristino opere civili ed il recupero dell'intero volume sollevato, inserimento nuova vasca di decantazione percolato a monte del sollevamento;*

2. *realizzazione di una nuova vasca di raccolta del percolato in c.a della capacità di circa 825 mc, a soddisfacimento del punto 11 lettera e) della Determinazione della Provincia di Fermo n.106 del 10/8/2016 approvata con provvedimento unico SUAP n.61/2017, ubicata nelle immediate vicinanze delle n. 2 vasche di accumulo esistenti, al fine di incrementare la capacità di accumulo sino a 2.925 mc complessivi.*
3. *Sistemazione esterna dell'area di intervento e opere civili complementari per raggiungere l'opera stessa con attraversamento fosso esistente, ecc.*
4. *Realizzazione di sistema di aspirazione per la nuova vasca di stoccaggio percolati per mantenerla sempre in leggera depressione.*
5. *Istallazione nuovo punto di emissione dalla vasca di acidificazione e di stoccaggio percolato.*
6. *Realizzazione di una vasca di trattamento delle acque di prima pioggia provenienti dal piazzale di 9.000 mq dove transitano i mezzi pesanti.*
7. *Sostituzione della griglia di raccolta delle acque piovane nel piazzale.*
8. *Deviazione delle acque, provenienti dal piazzale del compostaggio della FORSU (attivo solo provvisoriamente), alla rete delle acque meteoriche.*
9. *Collettamento delle acque reflue domestiche dei bagni e quelle nere del nuovo biofiltro ampliato ad un nuovo sollevamento che le invierà in testa al reattore biologico.*

SEZIONE C:

1. *Modifica del diagramma di flusso del trattamento dei rifiuti organici.*
2. *Modifica dei codici EER delle operazioni di recupero e smaltimento autorizzate.*
3. *Sostituzione delle porte scorrevoli con porte ad apertura rapida.*
4. *Dismissione dell'impianto di miscelazione all'aperto.*
5. *Eliminazione dello stoccaggio e scarico dei rifiuti organici nella porzione di tensostruttura attualmente autorizzata.*
6. *Costruzione di una parete divisoria dentro la fossa di stoccaggio rifiuti per la separazione dei RSU dai Rifiuti Organici;*
7. *Eliminazione del punto di emissione E1 ed invio delle arie esauste provenienti dalla fossa di stoccaggio e dalla selezione fino al biofiltro E6.*
8. *Interventi di adeguamento dimensionale del biofiltro con sigla E6.*

SEZIONE D:

1. *Riduzione delle emissioni diffuse prodotte dalla superficie della discarica attuando interventi migliorativi gestionali e garantendo una copertura costante ed efficace del corpo dei rifiuti.*
2. *Eliminazione delle emissioni fuggitive proventi dai corpi emergenti della discarica costituiti da pozzi in cemento attraverso la loro chiusura e/o trasformazione.*

SEZIONE A

4. Ai sensi dell'art. 208, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'art. 10, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è **approvato** il progetto di variante consistente nell'ampliamento mediante sormonto della discarica per rifiuti non pericolosi (D1) sita in località San Biagio nel Comune di Fermo, nel rispetto delle prescrizioni indicate nei punti seguenti:
 - 4.1. l'incremento della capacità volumetrica di abbancamento dei rifiuti in discarica, a seguito dell'ampliamento previsto nel progetto approvato con il presente provvedimento, è pari a circa metri cubi **217.200** così determinati al netto della copertura finale; la volumetria residua netta complessiva della discarica (comprensiva dell'ampliamento di cui trattasi) è pari a circa **metri cubi 227.800** (rilevati alla data del 26/11/2018);
 - 4.2. ai fini della realizzazione dell'impianto, devono essere rispettate tutte le condizioni e le modalità costruttive, contenute negli elaborati progettuali approvati con questo provvedimento, e tutte le prescrizioni contenute nel presente atto e nei relativi allegati,

nonché deve essere tenuto conto della tempistica prevista dal cronoprogramma fornito dall'impresa;

- 4.3. i lavori di costruzione per l'ampliamento della discarica, previsti nel progetto di variante approvato con il presente atto, dovranno avere inizio entro **un anno** dal ricevimento del presente atto e dovranno completarsi nel rispetto delle indicazioni tecniche, con le modalità e nei tempi cronologici di esecuzione previsti dagli elaborati approvati;
- 4.4. nella realizzazione delle trivellazioni per i pali da intestare all'interno del corpo di discarica esistente, avente la funzione di argine al fine di assicurare un piede di appoggio al sormonto di progetto, l'impresa dovrà porre in essere tutte le misure e le precauzioni per evitare gli effetti odorigeni derivanti dall'esecuzione di tali lavori;
- 4.5. possono essere ammessi in discarica i rifiuti speciali non pericolosi nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 11, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, nonché nel rispetto dei criteri e con le modalità stabiliti dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010 "*Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica ...*" come modificato dal D.M. 24 giugno 2015;
- 4.6. i rifiuti ammissibili in discarica, nel rispetto di quanto disposto alla lettera precedente, sono esclusivamente quelli riportati nell'elenco contenuto nella tabella sottostante che, a far data dal rilascio del presente provvedimento, sostituisce quello autorizzato con i provvedimenti richiamati in premessa:

01	RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI
01 01	<i>rifiuti prodotti dall'estrazione di minerali</i>
01 01 01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01 03	<i>rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi</i>
01 03 06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05
01 03 08	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 04	<i>rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi</i>
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 09	scarti di sabbia e argilla
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 11	rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE
04 01	rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 02	rifiuti dell'industria tessile
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 10	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
04 02 17	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate
05	RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
05 01	rifiuti della raffinazione del petrolio
05 01 14	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 01 16	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
05 01 17	bitumi
05 06	rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone
05 06 04	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 07	rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
05 07 02	rifiuti contenenti zolfo
06	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI

06 03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici
06 03 16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
06 06	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione
06 06 03	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
06 09	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo
06 09 04	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03
08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
08 02	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti
08 03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
08 04	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
09	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
09 01	rifiuti dell'industria fotografica
09 01 08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
10	RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI
10 01	rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 02	ceneri leggere di carbone
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
10 01 25	rifiuti dell'immagazzinamento e della prep del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 02	rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 02	scorie non trattate
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
10 02 10	scaglie di laminazione
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
10 03	rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
10 03 02	frammenti di anodi
10 03 05	rifiuti di allumina
10 03 16	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
10 03 18	rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17
10 03 20	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19
10 03 22	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21
10 03 24	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
10 03 28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
10 03 30	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
10 04	rifiuti della metallurgia termica del piombo

10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
10 05	rifiuti della metallurgia termica dello zinco
10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 05 04	altre polveri e particolato
10 05 09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
10 05 11	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10
10 06	rifiuti della metallurgia termica del rame
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 06 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 06 04	altre polveri e particolato
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
10 07	rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino
10 07 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 07 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 07 03	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 04	altre polveri e particolato
10 07 08	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
10 08	rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
10 08 04	polveri e particolato
10 08 09	altre scorie
10 08 11	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
10 08 13	rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12
10 08 14	frammenti di anodi
10 08 16	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15
10 08 20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
10 09	rifiuti della fusione di materiali ferrosi
10 09 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
10 09 10	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
10 09 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
10 09 14	scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13
10 09 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
10 10	rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
10 10 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
10 10 10	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09
10 10 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
10 10 14	scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13
10 10 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15
10 11	rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 05	polveri e particolato
10 11 10	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
10 11 16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
10 12	rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 12 03	polveri e particolato
10 12 06	stampi di scarto
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09

10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
10 13	rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali
10 13 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 13 04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10 13 06	polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)
10 13 13	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01	rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
12 01 13	rifiuti di saldatura
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01	imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
	15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
16 01	veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 19	plastica
16 01 20	vetro
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
16 03	prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 11	scarti di rivestimenti e materiali refrattari
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
17 01	cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
17 01 01	cemento
17 01 02	mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramiche
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 03	miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 05	terra (compresa quella escavata proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 08	materiali da costruzione a base di gesso
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
18	RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)
18 01	rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

18 01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
18 02	rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
18 02 03	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREP PER USO INDUSTRIALE
19 01	rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
19 01 16	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
19 02	rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 03	rifiuti stabilizzati/solidificati
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
19 04	rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
19 04 01	rifiuti vetrificati
19 05	rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 03	compost fuori specifica
19 06	rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 08	rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
19 08 01	vaglio
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 09	rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua prep per uso industriale
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 04	carbone attivo esaurito
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 11	rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio
19 12	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
19 12 08	prodotti tessili
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
19 13	rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 02	rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01	rifiuti biodegradabili
20 02 02	terra e roccia
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili
20 03	altri rifiuti urbani
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	rifiuti dei mercati
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature

- 4.7. relativamente alla prescrizione contenuta nel Quadro prescrittivo, punto 5, 14° trattino, del Decreto del dirigente della P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientale della Regione Marche n. 97/VAA del 21/10/2011, inerente la quota rifiuti urbani, corrispondente al 75% in peso dei sul totale annuale dei rifiuti complessivamente abbancati in discarica, che deve essere garantita al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di smaltimento nell'ambito territoriale, si precisa che, ai sensi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)¹ punto 13.4.4.3. "Discariche"², tale quota potrà essere soggetta a variazione previa specifica determinazione dell'ATA n. 4 di Fermo;
- 4.8. i rifiuti in attesa di riscontri analitici prima della loro deposizione nel corpo discarica dovranno essere confinati nell'area denominata di "Quarantena" secondo le modalità indicate al punto 5.4.1.1 del Piano di Gestione Operativa (Allegato 36 –Sez. A Rev. 2 – gen. 2019), tramite cassoni scarrabili coperti ed adeguati alla protezione degli agenti atmosferici;
- 4.9. il "concentrato" in uscita dall'evapoconcentratore del percolato deve essere gestito secondo le modalità indicate al punto 5.5.8 del Piano di Gestione Operativa (Allegato 36 – Sez. A Rev. 2 – gen. 2019); Tale fase dovrà comunque essere condotta senza creare rischi alla sicurezza dei lavoratori e ponendo in atto ogni accorgimento finalizzato a limitare le possibili emissioni odorigene;
- 4.10. ai sensi di quanto disposto all'art. 6, comma 7, lett. "b" del DM 27/09/2010, i materiali non pericolosi a base di gesso (codice EER 170802) non devono essere depositati in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili;
- 4.11. la Frazione organica stabilizzata (FOS) derivante dal TMB da utilizzare come materiale di copertura giornaliera della discarica (le cui caratteristiche di stabilità, di umidità e di maturità devono essere garantite dal processo di biostabilizzazione atto a ridurre in maniera idonea l'attività biologica del materiale, nel rispetto degli standard di qualità previsti dalle disposizioni regionali vigenti in materia), può essere ordinariamente mescolata con terra in percentuale di circa il 50%;
- 4.12. nell'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti devono essere rispettate tutte le modalità e le indicazioni descritte negli elaborati progettuali approvati con il presente provvedimento e, in particolare, quelle contenute nel Piano di gestione operativa e nel Piano di sorveglianza e controllo, le cui condizioni tecniche ed operative si intendono richiamate come prescrizioni di questa autorizzazione;
- 4.13. nella costruzione e nella gestione operativa e post-operativa della discarica in parola, tutte le prescrizioni tecniche previste dall'articolo 13 e dal punto 2, dell'allegato 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, nonché tutte le condizioni, in quanto applicabili e non in contrasto con quelle contenute nel presente atto, previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/1984, e dalla L.R. n. 24/2009, si intendono richiamate come prescrizioni di questa autorizzazione;
- 4.14. le operazioni di chiusura dell'impianto al termine della gestione operativa avverranno secondo quanto stabilito dall'art. 12 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e dovranno essere svolte nel rispetto delle modalità e dei tempi indicate nella specifica sezione contenuta nel Piano di gestione operativa approvato con il presente atto; l'approvazione della chiusura della discarica avverrà con atto ufficiale dell'autorità competente;
- 4.15. la durata della gestione post-operativa è di anni 30 a partire dalla data di chiusura dell'attività di smaltimento; le relative operazioni dovranno essere svolte nel rispetto delle modalità e dei tempi indicate nel Piano di gestione post-operativa approvato con il presente atto.

¹ Approvato con deliberazione amministrativa n. 128 del 14 aprile 2015 dall'Assemblea Legislativa Regionale delle Marche.

² Pagina 661 e ss. del Suppl. n. 4 al BURM n. 37 del 30/4/2015

5. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 **sono approvati**, altresì, specificatamente i seguenti piani allegati alla domanda e successive integrazioni, riepilogati nell'elenco degli elaborati approvati, che sostituiscono, dalla data del rilascio del presente atto, quelli approvati con i precedenti provvedimenti:
 - 5.1. Piano di gestione operativa;
 - 5.2. Piano di gestione post-operativa;
 - 5.3. Piano di sorveglianza e controllo;
 - 5.4. Piano di ripristino ambientale.
6. Si **prende atto** del Piano Finanziario (*cfr. elaborato "Sez. A – All.1U Piano Finanziario Rev. 1 – feb. 2019"*) di cui all'articolo 8, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, redatto secondo le indicazioni di cui al punto 6 dell'allegato 2 al medesimo decreto, ai fini della determinazione della garanzia finanziaria successiva alla chiusura della discarica e del prezzo minimo di conferimento dei rifiuti in discarica; con frequenza annuale potrà essere presentata all'autorità competente una relazione di aggiornamento;
7. Al fine di accertare lo stato del "capping" già eseguito su porzioni della discarica esistente dovrà essere effettuato un ulteriore controllo più capillare delle stratigrafie di tali coperture a seguito del quale, una volta definita la situazione reale su scala di dettaglio, avviare, laddove ravvisato necessario, le operazioni di completa rimozione dello strato di copertura superficiale esistente e la ricostituzione, attraverso l'utilizzo dello stesso materiale presente, del pacchetto di copertura previsto dal progetto e dalla normativa vigente;
8. Entro **due mesi** dal rilascio del presente provvedimento, il gestore della discarica dovrà redigere l'accertamento del capping esistente, di cui al punto precedente, e definire i tempi per conseguire la sua completa realizzazione;
9. Si **prende atto** che, riguardo le soluzioni progettuali relative alla porzione della discarica delimitata dall'ampliamento (dente) del lotto C (*cfr. allegato 22 – ottobre 2018*) e l'area esistente del medesimo lotto C approvato a suo tempo, il raccordo tra la vasca C ed il recente ampliamento denominato "dente" era già stato previsto e riportato nelle tavole relative all'attuale progetto di sormonto (dalla tavola dello stato attuale risulta che il raccordo tra i due corpi di abbancamento avviene in maniera continuativa, attraverso l'indispensabile e necessario inserimento, rispetto ai progetti in precedenza approvati, di alcuni gradoni di collegamento in modo da rendere lineare e funzionale il progetto). Quindi di fatto la piccola zona residuale attualmente non "sbancata" presente sul posto dovrà essere necessariamente modellata ed attrezzata (telo di fondo, ecc.), secondo le geometrie riportate nella citata tavola dello stato attuale. Tale adeguamento non produrrà aumenti di volumetrie di abbancamento, rispetto a quelle previste e dichiarate, in quanto già contabilizzate nelle volumetrie previste dal progetto:
 - 9.1. tutte le fasi di preparazione del sedime (sbancamento, impermeabilizzazione del fondo, formazione strato drenante del fondo) di tale porzione di discarica di cui al punto precedente, debbano essere puntualmente repertate fotograficamente. Tale documentazione dovrà poi essere trasmessa all'Autorità competente, al Comune ed all'ARPAM prima del conferimento dei rifiuti in detta area;
 - 9.2. affinché le terre e rocce di scavo siano considerati sottoprodotti e non rifiuti, in seguito ai lavori di predisposizione di tale porzione, tutto il volume delle terre provenienti dai lavori di escavazione dovrà essere riutilizzato nello stesso sito.
10. L'ubicazione dei rifiuti prodotti dall'installazione in oggetto dovrà rispettare quanto rappresentato nell'elaborato di progetto Tav. 16 "Planimetria con indicazione delle aree di deposito rifiuti".

SEZIONE B

11. Ai sensi dell'art. 124 di cui al capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è **autorizzato** il nuovo scarico (S1) delle acque reflue industriali provenienti dalla raccolta delle acque di dilavamento dei piazzali che confluiscono in una canaletta aperta esistente a sua volta recapitanti in corpo idrico recettore - il fosso Catalini che defluisce nel fiume Ete Vivo –nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 11.1. il pozzetto fiscale deve essere collocato appena a valle del sistema di decantazione delle acque e prima dell'immissione nella canaletta;
 - 11.2. la stessa canaletta esistente dovrà essere previamente esaminata al fine di verificarne l'integrità e, successivamente, sottoposta a periodica manutenzione e pulizia al fine di conservarne l'efficienza;
 - 11.3. lo scarico (S1) deve essere conforme ai limiti di emissione in corpo idrico superficiale indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 (Parte Terza) al D.Lgs 152/2006 e s.m.i., per i parametri COD, SST, BOD5, Idrocarburi totali, Azoto nitrico, Azoto ammoniacale e Tensioattivi totali;
 - 11.4. i limiti di emissione non possono in nessun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - 11.5. deve essere assicurata l'accessibilità del pozzetto di ispezione, così come riportato nelle planimetrie allegata alla Sezione B approvate con il presente atto;
 - 11.6. le modalità di scarico nel corso d'acqua e la gestione dell'impianto devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali impaludamenti superficiali e ristagni, situazioni di degrado ambientale, esalazioni maleodoranti o moleste, sviluppo di insetti o animali nocivi e più in generale inconvenienti di carattere igienico sanitario;
12. Sono **stabilite** le seguenti prescrizioni aggiuntive rispetto a quelle stabilite con i provvedimenti autorizzativi precedenti richiamati in premessa, relativamente allo scarico esistente (S2) di acque reflue industriali provenienti dall'impianto di trattamento del percolato:
- 12.1. il sistema di disinfezione dello scarico di acque reflue industriali dovrà essere regolato al fine di evitare eccessi di acido peracetico (avente codice di pericolo H410 come da scheda tecnica allegata alla documentazione integrativa). La regolazione della somministrazione di acido peracetico e la manutenzione del sistema di disinfezione dovranno essere riportate in appositi registri e tenute a disposizione dell'autorità di controllo;
 - 12.2. la potenzialità depurativa dell'impianto (D8) dovrà essere impiegata prioritariamente nel trattamento del percolato di discarica e, soltanto in via residuale, per i reflui di processo derivanti dal ciclo di lavorazione aziendale;
 - 12.3. nell'eventualità che siano riscontrati nelle acque sotterranee valori di concentrazione di parametri analitici superiori ai livelli di guardia dovrà essere dato avviso all'Autorità competente ed all'ARPAM entro le 72 ore successive all'accertamento;
 - 12.4. devono essere rispettati i limiti, in sostituzione di quelli richiamati dall'autorizzazione precedente, previsti dalla nuova tabella relativa alle acque di scarico nel corpo idrico, redatta in applicazione delle BATC di cui all'allegato al BREF's per il trattamento dei rifiuti di cui alla Decisione della Commissione Europea del 10/08/2018 n. 2018/1147/UE (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 17/8/2018):

PARAMETRI FONDAMENTALI	FREQUENZA	Limite previsto tabella 3-BAT
Temperatura	semestrale	
Ph	semestrale	5,5-9,5
Conducibilità elettrica	semestrale	
Solidi sospesi totali	mensile	60 mg/l

PARAMETRI FONDAMENTALI	FREQUENZA	Limite previsto tabella 3-BAT
COD	mensile	160 mg/l
BOD5	semestrale	40 mg/l
Cloruri	semestrale	1200 mg/l
Solfati	semestrale	1000 mg/l
Nitrati	semestrale	20 mg/l
Nitriti	semestrale	0,6 mg/l
Ammoniaca	semestrale	15 mg/l
Azoto totale	mensile	25 mg/l
Fosforo totale	mensile	2 mg/l
Alluminio	semestrale	1 mg/l
Arsenico	mensile	0,5 mg/l
Mercurio	mensile	0,005 mg/l
Rame	mensile	0,1 mg/l
Fenoli Totali	semestrale	0,5 mg/l
Cianuri Totali	semestrale	0,5 mg/l
Cadmio	mensile	0,02 mg/l
Ferro	semestrale	2 mg/l
Manganese	semestrale	2 mg/l
Piombo	mensile	0,1 mg/l
Cromo totale	mensile	0,15 mg/l
Zinco	mensile	0,5 mg/l
Nichel	mensile	0,5 mg/l
Tensioattivi totali	semestrale	2 mg/l
Idrocarburi totali	semestrale	5 mg/l
Solventi Organici Azotati	semestrale	0,1 mg/l
Solventi Organici Clorurati	semestrale	1 mg/l
Solventi Organici Aromatici	semestrale	0,2 mg/l

- 12.5. Alla tabella riportata al punto precedente viene aggiunto anche il parametro E.coli con un limite di 5000 ufc/100ml.
13. La vasca di raccolta del percolato in calcestruzzo armato dovrà essere impermeabilizzata all'interno con vernice bicomponente a base di resine epossidiche/poliuretaniche altamente coprenti in grado di resistere anche all'azione aggressiva procurata da acidi, basi, sali, oli, idrocarburi, solventi ed all'azione del gelo.
14. La fonte esterna di carbonio avente lo scopo di migliorare l'efficienza depurativa dell'impianto di depurazione biologica a servizio della linea percolati è lo zucchero (o altre sostanze che assicurano il medesimo risultato).
15. Il piano di manutenzione e controllo dell'impiantistica di nuova fornitura deve essere fornito anche all'autorità competente nonché all'ARPAM.
16. Deve essere installata una pompa di riserva da affiancare a quella di sollevamento del percolato dall'area di stoccaggio al sistema di depurazione.
17. Tutti i pozzetti di ispezione e di controllo relativi a tutti gli scarichi dell'installazione, compresi quelli di acque meteoriche, devono essere sempre mantenuti accessibili al controllo;
18. Il punto di scarico nel fosso Catalini deve essere mantenuto libero dalla vegetazione e accessibile.
19. I laghetti attualmente utilizzati come stoccaggio del percolato, a seguito della realizzazione delle fasi progettuali e quindi della realizzazione della nuova vasca di stoccaggio del percolato avente capacità di circa metri cubi 825, dovranno essere utilizzati esclusivamente in condizioni di

emergenza a partire dalla realizzazione e collaudo della nuova vasca (come peraltro stabilito in sede di conferenza dei servizi tenutasi in data 15/11/2018);

SEZIONE C

20. Ai sensi dell'art. 208, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è **autorizzata** la modifica sostanziale dell'impianto, rispetto alle precedenti autorizzazioni richiamate in premessa, per la produzione di compost da rifiuti organici (RO) finalizzata poi alla produzione di Ammendate Compostato ai sensi del D.Lgs. n. 75/2010, per l'esercizio delle operazioni di recupero **R13 – R12 – R3** consistente nei seguenti interventi:
- *Cambio del ciclo produttivo utilizzando strutture esistenti chiuse ed aspirate, eliminando ogni lavorazione all'aperto;*
 - *Scarico dei rifiuti organici in una sezione della fossa, separata rispetto ai rifiuti indifferenziati (la separazione è garantita dalla realizzazione di una nuova parete divisoria);*
 - *Utilizzo dell'impianto di selezione per l'apertura dei sacchetti e l'eliminazione delle plastiche;*
 - *Riduzione dei codici conferibili all'impianto;*
 - *Introduzione della operazione R12 oltre che R3;*
 - *Aumento della quantità conferibile da 22.500 a 24.000 ton/anno; la quantità potrebbe essere incrementata fino a 27.000 ton/anno, previa formale comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, se saranno destinate tre vasche al compostaggio di qualità, anziché due;*
 - *La nuova conformazione impiantistica prevede un'unica sezione di scarico sia per la FORSU che per i RSU costituita da fossa; la separazione delle due tipologie di rifiuti è garantita dalla presenza di una nuova parete divisoria. Le due tipologie di trattamento sono tenute rigorosamente distinte. Infatti, gli RSU sono trattati - di norma - solo nel turno mattutino (6:00-12:00), mentre i rifiuti organici da raccolta differenziata – di norma - solo nel turno pomeridiano (12:00-18:00); tutte le macchine e gli spazi devono, comunque, essere sempre puliti e controllati prima di cambiare tipologia di rifiuti trattati.*
21. Nella realizzazione delle modifiche da apportare all'impianto di compostaggio devono essere rispettate le modalità costruttive indicate negli elaborati progettuali approvati con il presente provvedimento.
22. Nell'esercizio delle operazioni di compostaggio devono essere rispettate le indicazioni gestionali contenute negli elaborati progettuali approvati con il presente provvedimento, in particolare il Piano di Gestione Operativa, e le seguenti prescrizioni aggiuntive a quelle già previste nelle precedenti autorizzazioni richiamate in premessa:
- 22.1. la potenzialità massima di trattamento (**R3**) è pari a **15** tonnellate/ora e quella media pari a **80** tonnellate/giorno, per una potenzialità annua complessiva di circa **24.000** tonnellate/anno (*destinando due vasche di ossidazione al flusso della FORSU*);
- 22.2. la quantità massima stoccabile per la nuova attività di messa in riserva (**R13**) è pari a **tonnellate 250**;
- 22.3. sono ammessi in ingresso all'impianto di compostaggio i seguenti rifiuti:

CODICI CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	R13 - R12 - R3
200201	rifiuti biodegradabili	
200302	rifiuti di mercati	

- 22.4. la miscelazione tra la frazione organica ed il legno strutturante dovrà essere valutata periodicamente sulla base delle caratteristiche dei materiali in ingresso al processo, anche se ordinariamente la percentuale di miscelazione è pari al 50% in volume;
- 22.5. la gestione del compost di qualità, nella fase di stabilizzazione e raffinazione, in connessione con quanto previsto nella BAT n° 13 del Regolamento Europeo 2018/1147 UE, dovrà avvenire in una struttura chiusa, adeguata al contenimento degli odori, e con apertura delle porte esclusivamente all'occorrenza, onde evitare la dispersione dei cattivi odori e di portare ad una diminuzione dell'efficienza del sistema di aspirazione dedicato agli impianti.
23. Ai sensi dell'art. 208, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è **autorizzata** la modifica sostanziale dell'impianto, rispetto alle precedenti autorizzazioni richiamate in premessa, per il trattamento di selezione meccanica **R13 – R12 – D15 – D13** e di biostabilizzazione **D8 (TMB)** dei rifiuti urbani indifferenziati.
24. Nella realizzazione delle modifiche da apportare all'impianto di TMB devono essere rispettate le modalità costruttive indicate negli elaborati progettuali approvati con il presente provvedimento.
25. Nell'esercizio delle operazioni di TMB devono essere rispettate le indicazioni gestionali contenute negli elaborati progettuali approvati con il presente provvedimento, in particolare il Piano di Gestione Operativa, e le seguenti prescrizioni aggiuntive a quelle già previste nelle precedenti autorizzazioni richiamate in premessa:
- 25.1. la potenzialità massima di trattamento meccanico (TM) **R13 – R12 – D15 – D13** è pari a **15** tonnellate/ora e quella media pari a **83** tonnellate/giorno, per una potenzialità annua complessiva di circa **25.000** tonnellate/anno;
- 25.2. la potenzialità massima di biostabilizzazione (TB) **D8** annuale è pari a **14.904** tonnellate;
- 25.3. la quantità massima stoccabile per le operazioni di **R13 e D15** è pari a **tonnellate 250**
- 25.4. sono ammessi in ingresso all'impianto di trattamento meccanico (TM) i seguenti rifiuti:

CODICI CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI
191212	Altri rifiuti (compresi quelli misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	R13/R12 Selezione Meccanica D15/D13 Selezione Meccanica
200301	Rifiuti urbani non differenziati	
200303	Residui della pulizia stradale	
<i>Flusso Interno</i>	Sovvallo dalla cernita degli ingombranti	

- 25.5. sono ammessi in ingresso all'impianto di biostabilizzazione (TB) i seguenti rifiuti:

CODICI CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI
<i>Flusso interno TM</i>	Parte di rifiuti urbani e simili da stabilizzare (frazione umida RSU)	D8 Trattamento biologico
191212	Parte di rifiuti urbani e simili da stabilizzare (ad esempio frazione umida proveniente da Ancona)	
190805	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	
190812	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	Provenienti esclusivamente dal depuratore interno al CIGRU

Quadro emissioni in atmosfera

26. Ai sensi dell'articolo 269, comma 8, della Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è autorizzata la modifica sostanziale dello stabilimento. In merito ai singoli impianti, gli interventi autorizzati vengono di seguito riassunti:

a. *Dismissione dell'attuale punto di emissione E1 "Scarico fossa impianto selezione R.U.": l'aria captata all'interno del capannone verrà convogliata al biofiltro (E6);*

b. *Ampliamento della superficie di trattamento del biofiltro (E6);*

c. *Esecuzione all'interno dei capannoni dell'attività di miscelazione della biomassa con il "verde" con conseguente eliminazione della sorgente di emissioni diffuse D1;*

d. *Eliminazione delle attuali chiusure a bandelle in PVC ed installazione di porte ad apertura e chiusura rapide su alcune aperture dei capannoni con conseguente eliminazione delle sorgenti di emissioni diffuse (D2-D6-D7-D8-D9-D10-D11-D12);*

e. *Convogliamento delle esalazioni che possono liberarsi dalla vasca di stoccaggio del percolato che verrà installata in prossimità dei laghetti, a sud del sito. Tale operazione comporterà la realizzazione di un nuovo punto di emissione che verrà denominato E1;*

f. *Copertura delle vasche del depuratore biologico, conseguente captazione delle possibili esalazioni che si possono liberare dalla superficie del liquido in trattamento e realizzazione di un nuovo punto di emissione che verrà denominato E2;*

g. *Chiusura di 35 degli attuali 44 pozzi emergenti per la raccolta del percolato e la captazione del biogas e trasformazione dei restanti 9 con applicazione di un elemento di emersione e raccordo;*

h. *Dopo la realizzazione delle modifiche proposte, nell'istanza sono state considerate le seguenti fonti di emissione diffusa: porte edificio di ossidazione biomassa; porta edificio raffinazione ammendante, scarico F.O. su cassone, stoccaggio e triturazione del verde, stoccaggio laghetti percolato e superficie corpo discarica.*

27. L'autorizzazione per le emissioni in atmosfera è adottata nel rispetto dei limiti di seguito riportati, in sostituzione di quelli fissati nel decreto dirigenziale n. 97/VAA del 21/10/2011:

n° emissione	origine	Temperatura °C	Diametro	Altezza	portata (Nmc/h)	Impianto di abbattimento	durata emissione h/giorno / g/anno	inquinanti	concentrazione mg/Nmc
E1	Vasca di Percolato	Ambiente +5	350 mm	5mt	2.500	Adsorbimento	24 / 365	NH3	20
								H2S	5
E2	Impianto di depurazione	Ambiente +5	80 mm	3mt	~ 30		24 / 365	portata non significativa	
E3	Biossidazione accelerata	Ambiente +10	385 mq	2 mt	58.500	Biofiltro	24 / 365	NH3	5
								H2S	5
								Polveri	5
								TCOV	40
E4	2° gruppo elettrogeno – Impianto Biogas		350 mm	4,5 mt	5.000	Termoreattore	8000 ore / anno	Polveri	10
								HCl	10
								COT	150
								HF	2
								NOx	450
								CO	500
E5	1° gruppo elettrogeno – Impianto Biogas		350 mm	4,5 mt	5.000	Termoreattore	8000 ore/anno	Polveri	10
								HCl	10
								COT	150

n° emissione	origine	Temperatura °C	Diametro	Altezza	portata (Nmc/h)	Impianto di abbattimento	durata emissione h/giorno / g/anno	inquinanti	concentrazione mg/Nmc
								HF	2
								NOx	450
								CO	500
								SOx	50
E6	Fossa di ricezione e maturazione	Ambiente +10	345 m q	2 mt	55.000 (35.000 + 20.000)	Filtro a maniche +Biofiltro	24 / 365	NH3	5
								H2S	5
								Polveri	5
								TCOV	40

28. di formulare le prescrizioni di seguito riportate ad integrazione di quelle stabilite nel decreto dirigenziale n. 97/VAA del 21/10/2011:

- 28.1. l'impianto deve essere costruito e condotto secondo le modalità e i tempi di lavoro proposti dalla ditta. Eventuali variazioni in tal senso possono costituire modifica sostanziale dell'impianto e devono quindi essere preventivamente autorizzate;
- 28.2. al fine di verificare il rispetto dei valori limite stabiliti nel precedente punto 27, la Ditta è tenuta ad effettuare in fase di esercizio degli impianti, controlli annuali alle emissioni E1, E3, E4, E5 ed E6, ed a comunicarne i risultati con il piano di monitoraggio e controllo;
- 28.3. ai sensi del comma 5 dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/06, la ditta è tenuta:
- a comunicare la data di messa in esercizio delle emissioni oggetto di modifica con un anticipo di almeno 15 giorni;
 - a comunicare, almeno 15 giorni prima, la data di messa a regime delle emissioni modificate e la data in cui saranno effettuati i controlli di cui al punto successivo;
 - ad effettuare nei 15 giorni successivi alla messa a regime delle emissioni modificate e in giorni non consecutivi, due campionamenti ed a comunicarne gli esiti alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'Arpam entro 30 giorni dal prelievo.
- 28.4. il termine massimo di messa a regime dell'impianto è stabilito in 20 giorni a partire dalla data di messa in esercizio;
- 28.5. devono essere adottate tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse e non, per la tutela della qualità dell'aria. Al riguardo si specifica che le uniche emissioni diffuse che possono ritenersi autorizzate sono quelle prese in esame nell'elaborato denominato Valutazione Previsionale di impatto atmosferico;
- 28.6. i metodi di campionamento ed analisi per i controlli previsti dal presente atto sono quelli indicati nell'All. E Piano di Monitoraggio e controllo Rev. 3 – gen. 2019;
- 28.7. nel caso l'impresa intenda discostarsi dalla procedura di prelievo indicata nel punto precedente dovrà darne preventiva comunicazione all'autorità competente allegando una approfondita motivazione tecnica;
- 28.8. per l'emissione denominata E2 la misura di portata prevista nell'All. E Piano di Monitoraggio e controllo Rev. 3 – gen. 2019 dovrà essere effettuata entro 90 giorni dalla messa in esercizio;
- 28.9. per l'emissione denominata E6, in occasione dei monitoraggi previsti dal PMC dovranno essere verificate anche le portate parziali;
- 28.10. per le emissioni E3 ed E6, in occasione dei monitoraggi previsti dal PMC, dovrà essere verificata l'efficienza di abbattimento, almeno rispetto al parametro ammoniacca;

28.11. tutte le emissioni devono essere numerate ed identificate univocamente con il numero di emissione proposto con la documentazione presentata e del diametro o dimensioni del camino sul relativo manufatto.

Quadro prescrizioni generali

29. Di **stabilire** che il gestore dell'installazione deve provvedere all'effettuazione dei seguenti adempimenti:

29.1. comunicazione e verifica della messa in esercizio delle parti modificate dell'installazione:

- a) *prima della messa in esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nei singoli impianti modificati a seguito del rilascio del presente provvedimento, dovrà essere prodotto un collaudo tecnico funzionale firmato e timbrato, oltre che dal committente, anche da uno o più tecnici abilitati, che, relativamente a ciascuna sezione e categoria d'opera interessata (edile, impiantistica, aspirazione, ecc.), attesterà l'ultimazione dei lavori, la loro congruità e la loro funzionalità nonché – dalla data di pervenuto all'Autorità competente, al Comune ed all'ARPAM - segnerà l'avvio delle operazioni di gestione dei rifiuti;*
- b) *prima di dare attuazione a quanto prescritto nel presente allegato ne dà comunicazione all'Autorità competente, al Comune ed all'ARPAM come previsto all'art. 29-decies, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006;*
- c) *entro trenta giorni dall'effettuazione di ciascun intervento di adeguamento, comunica all'Autorità Competente, al Comune ed all'ARPAM la data di conclusione dei lavori.*

29.2. verifica dell'adeguamento:

- a) *entro tre mesi dalle comunicazioni di cui alla precedente lettera a), il gestore effettua i controlli sugli impianti sottoposti a modifica, prescritti nel Piano di Monitoraggio e Controllo comunicando preventivamente all'Autorità Competente, al Comune ed all'ARPAM la data di effettuazione, e trasmette, agli stessi Enti, gli esiti entro i successivi 60 giorni, allegando i relativi certificati analitici firmati da tecnici abilitati;*

29.3. gestione dell'impianto:

- a) *dalla data di messa a regime dell'impianto sono vigenti, a tutti gli effetti, i valori limite e le prescrizioni riportate nel presente allegato;*
- b) *in qualsiasi caso non si devono provocare fenomeni di inquinamento tali da peggiorare significativamente l'attuale situazione ambientale e i sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza;*
- c) *la formazione di emissioni diffuse deve essere ridotta e contenuta il più possibile adottando le misure in linea con le migliori tecniche disponibili o altre tecniche qualora più efficaci;*

29.4. fasi critiche della gestione dell'impianto

- a) *sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto, qualora previste; contestualmente alla comunicazione di messa in esercizio, il gestore comunica i parametri che determinano l'inizio e la fine delle fasi critiche, i valori limite di emissione attesi in tali fasi tenuto conto delle cautele volte al massimo contenimento delle emissioni, e le modalità di gestione delle fasi stesse;*

29.5. controlli e monitoraggio:

- a) *a decorrere dalla data di ricevimento del presente provvedimento, il gestore effettua autonomi controlli all'impianto nelle più gravose condizioni d'esercizio, come indicato nel Piano di Monitoraggio e Controllo, secondo le modalità e con la frequenza ivi riportate. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il gestore dell'impianto deve inviare all'Autorità Competente, al Comune, ed all'ARPAM – Dipartimento Provinciale un calendario dei controlli programmati all'impianto relativamente all'anno solare*

successivo, con le modalità indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo. Eventuali variazioni a tale calendario dovranno essere comunicate tempestivamente agli stessi enti;

- b) il gestore è tenuto ad inviare le comunicazioni relative ai monitoraggi all'Autorità Competente, al Comune, e all'ARPAM – Dipartimento Provinciale e all'ARPAM – Servizio Impiantistica Regionale con frequenza annuale allegando i relativi certificati di analisi firmati da un tecnico competente in materia, entro il 31 maggio di ogni anno, con le modalità indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo;*
- c) al fine di rassicurare la popolazione residente in zona, l'impresa invierà il calendario degli autocontrolli previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), entro il 31 dicembre di ogni anno non solo alle Autorità competenti di cui al punto precedente, ma anche ai Comuni di Ponzano di Fermo e di Monterubbiano. Allo stesso modo, anche i risultati dei monitoraggi dell'anno precedente, saranno inviati, entro il 31 maggio, alle Autorità Competenti e ai due Comuni interessati. Per agevolare la lettura dei dati del PMC, per i due Comuni verrà predisposto anche un documento di sintesi, facilmente leggibile, relativo alla sola qualità dell'aria. Infine, per mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alla qualità dell'aria, l'impresa pubblicherà sul proprio sito web i dati dei monitoraggi effettuati, entro 60 giorni dalla data di fine campionamento.*

29.6. altre prescrizioni generali relative ai controlli:

- a) il gestore dell'impianto deve fornire all'autorità ispettiva l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;*
- b) il gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi di rifiuti;*
- c) se non diversamente specificato nella presente determinazione, gli autocontrolli di cui agli allegati alla stessa devono essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente.*

30. Di **dare atto** che con la documentazione progettuale approvata con il presente provvedimento l'impresa ha ottemperato a quanto prescritto al punto 11, lettera e), e punto 12 della determinazione dirigenziale di questo Settore n. 106 del 10/8/2016 (Reg. Gen. n. 817), recepita nel Provvedimento unico del SUAP del Comune di Fermo n. 61/2017 del 20/2/2017, così modificato dal Provvedimento unico del SUAP del Comune di Fermo n. 78/2017 del 23/10/2017 rilasciato in attuazione della determinazione dirigenziale di questo Settore n. 97 del 20/10/2017 (Reg. Gen. n. 852).